



Approfondimento n. 18 – 7 giugno 2021

NOTA OPERATIVA COPERTURA CONGUAGLIO TARI ART. 107 DL 18/2020

Caterina Roncati



#AreaTributi
#AreaContabilità
#AreaPersonale
#AreaAziendePubbliche



Introduzione

Ai sensi del comma 5, articolo 107 del D.L. 18/2020 – Decreto Cura Italia- i comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, hanno potuto approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF 2020). Il conguaglio eventuale risultante dalla differenza tra i costi iscritti nel PEF 2020 ed i costi determinati nel PEF 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Ai sensi dell'articolo 106 del D.L. 34/2020 – Decreto Crescita – e dell'articolo 39 del D.L. 104/2020 – Decreto Agosto – è stato istituito e finanziato il Fondo funzioni fondamentali, cosiddetto Fondone Covid, destinato alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese registrate dagli enti locali a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19.

Con Decreto MEF di concerto con il Ministero dell'Interno n. 59033 del 1° aprile 2021 concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono state previste le modalità di impiego della quota massima di perdita da agevolazioni TARI individuata per ogni Comune come da Tabella 1 allegata al Decreto stesso.

La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato alcune FAQ, richiamate nel Decreto 1° aprile 2021, che forniscono precise indicazioni agli enti sugli impieghi e sulle modalità di rendicontazione dei fondi trasferiti per far fronte all'emergenza epidemiologica Covid-19.

Faq 36: il finanziamento del conguaglio

In particolare la Faq n. 36 in merito alla richiesta possibilità di finanziare il conguaglio di cui art. 107 comma 5 con le risorse del c.d. Fondone Covid, prevede: *“Si ritiene possibile l'utilizzo del richiamato fondo per il finanziamento del conguaglio in parola. Il finanziamento del conguaglio costituisce in ogni caso un'agevolazione tariffaria e, come tale, rientra nei limiti massimi previsti per il singolo ente dalla Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre. Non si ritiene possibile certificare maggiori spese oltre a quelle della perdita massima già riconosciuta. È invece possibile la certificazione di maggiori spese COVID-19 per servizi aggiuntivi non ricompresi nel PEF Rifiuti e, quindi, non coperti dai proventi della Tari/Tari-corrispettivo (ad esempio, la raccolta di rifiuti presso il domicilio di anziani e quarantenati).”*

Alla luce di tutto quanto sopra espresso i Comuni possono procedere come di seguito indicato:

QUANTIFICAZIONE della quota vincolata da Fondone Covid – Tari registrata o da registrare a seguito della Certificazione scaduta lo scorso 31 maggio come segue. Perdita massima agevolazioni Covid riconoscibile come da Tabella 1) allegata al Decreto 1° aprile 2021 e precompilata sul modello Covid-19 della certificazione MENO Effettive perdite di gettito Tari

derivanti da agevolazioni concesse UGUALE Quota da Fondone Covid – Tari da iscrivere tra i vincoli derivanti da legge in avanzo di amministrazione al 31.12.2020

SE la quota come sopra definita è inferiore rispetto al valore del conguaglio di cui art. 107 comma 5 il Comune non potrà che prevederne l'inserimento all'interno del Piano Finanziario sulla base delle regole previste (quindi ripartendo lo stesso al massimo su 3 annualità);

SE la quota come sopra definita è pari o maggiore rispetto al valore del conguaglio il Comune può decidere di non inserire detto conguaglio tra i costi del PEF 2021 ma finanziarlo con applicazione di avanzo vincolato.

A questo punto il Comune che decide di coprire la quota a conguaglio con il vincolo derivante da Fondone Covid – Tari deve fare una considerazione in merito all'Organo deputato ad individuare l'utilizzo dell'avanzo vincolato.

Faq 11: il vincolo "atipico"

La destinazione del vincolo da quota TARI non è riconducibile al solo finanziamento di agevolazioni TARI per l'anno 2021 come moltissimi enti pensano, ma il vincolo da legge per Quota TARI da Fondone Covid può essere destinato al finanziamento di:

- agevolazioni TARI anno 2021;
- quota conguaglio TARI di cui art. 107 comma 5 D.L. 18/2020;
- interventi diversi a sostegno della popolazione e del territorio se valutati maggiormente utili dall'Amministrazione.

Troviamo puntuale conferma di queste indicazioni nella FAQ RGS, richiamate nell'allegato A "Istruzioni generali" al citato Decreto 1° aprile 2021, più precisamente nella già citata Faq 36 e nella Faq 11 che riportiamo di seguito.

Faq 11 "Vorrei avere delucidazioni in merito alla compilazione del Modello di certificazione "Covid-19" con riferimento alla Tari. Il comune che rappresento ha ricevuto il contributo per le funzioni degli enti locali, il cosiddetto "fondone", previsto dall'art. 106 del DL 34/2020 e dall'art. 39 del DL 104/2020 convertiti in legge con modificazioni ed integrazioni, e si vede riconosciuto, all'interno del richiamato contributo, un importo quale perdita stimata del gettito Tari. L'importo relativo alla Tari è pari all'importo stabilito dalla Tabella 1 dell'Allegato 3 al D.M. 3 novembre 2020, n. 212342. In sede di certificazione "Covid-19", prevista dal citato D.M. si dovrà, quindi, certificare le effettive minori entrate e maggiori/minori spese, al netto dell'importo Tari già riconosciuto? È necessario porre il vincolo nell'avanzo di amministrazione 2020, in caso di non utilizzo della richiamata quota Tari nel corso del 2020?"

R. "Si conferma che per la Tari e la Tari-corrispettivo non è richiesto l'inserimento da parte dell'ente di alcun dato all'interno della Sezione 1 del Modello COVID-19. Di conseguenza, l'Ente è tenuto a compilare tutte le altre parti del Modello per certificare le minori entrate e le maggiori/minori spese legate all'emergenza da Covid-19, ad eccezione della Tari e dalla Tari-corrispettivo, per la quale viene riconosciuta agli enti all'interno della certificazione una stima della perdita pari all'importo di cui alla Tabella 1 allegata al DM n. 212342 del 3 novembre 2020- senza alcuna dichiarazione da parte

dell'Ente. Nel ricordare che tale importo dovrebbe essere utilizzato dall'ente per finanziare agevolazioni Tari da attuarsi anche per mezzo del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, si ritiene che l'ente possa finanziare con tali risorse anche altre tipologie di interventi - diversi da agevolazioni Tari ma comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso (es. voucher per imprese/famiglie in sofferenza economica) - qualora, sulla base della conoscenza del proprio territorio, ritenesse tali altri interventi maggiormente utili. Al fine di evitare duplicazioni di ristori, si raccomanda, inoltre, di non inserire nella Sezione 2 del Modello la maggiore spesa Covid-19 sostenuta a valere sulle risorse di cui alla Tabella 1 in parola, sia che tali risorse siano state utilizzate per agevolazioni Tari in favore dei contribuenti (maggiore spesa Covid-19 per trasferimenti a famiglie/imprese), sia che le stesse siano state utilizzate per altri interventi ritenuti maggiormente utili per il territorio. Nel caso in cui l'Ente non avesse utilizzato la quota Tari riconosciuta nell'anno 2020, le risorse confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno essere utilizzate per le finalità sopra richiamate anche nel 2021 (si rimanda al riguardo al comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - legge di bilancio per il 2021). Pertanto, l'utilizzo delle richiamate risorse confluite, al 31 dicembre 2020, in avanzo vincolato può essere già previsto dall'ente in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2021-2023 attraverso la loro iscrizione nel primo esercizio del bilancio di previsione. La verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese 2020 e 2021, a seguito della quale si provvederà all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante rimodulazione degli importi, sarà effettuata il 30 giugno 2022. Si precisa che i chiarimenti di cui alla presente FAQ valgono anche, nel caso di province e città metropolitane, per la quota TEFA di cui alla Tabella 2 dell'allegato 3 del D.M. 3 novembre 2020, n. 212342.

Considerazioni applicative per il finanziamento del conguaglio

Una lettura rigorosa dell'atipicità del vincolo in questione vorrebbe che fosse il Consiglio Comunale a dover disporre il preciso utilizzo in spesa delle somme vincolate derivanti dalla quota di perdita massima TARI non interamente utilizzata nel corso del 2020.

Riteniamo, però, che stante la natura comunque agevolativa di questa misura a sostegno della cittadinanza, possa essere sufficiente una proposta da parte della Giunta che individui la destinazione del vincolo da Fondone Covid - Tari da confermare da parte del Consiglio Comunale al momento della delibera di adozione del Piano Finanziario 2021.

Una circostanza particolare riguarda i Comuni che avevano deliberato lo scorso anno, entro il 31 dicembre 2020 come previsto dalla Legge, di recuperare la quota di conguaglio su due o tre annualità (2021 e 2022 o 2021 - 2023), per evitare di gravare sui costi del Piano Finanziario 2021 e quindi sulle tariffe dello stesso anno, in assenza della possibilità in commento, prevista successivamente dalla Faq 36 della Ragioneria Generale dello Stato. Nel caso di ripartizione del conguaglio su più annualità solo la prima rata del conguaglio potrebbe essere coperta dal Fondone Covid - Quota Tari che trova nel 31 dicembre 2021 in termine ultimo utile per il suo impiego. Ai Comuni che, alla luce delle intervenute novità, vorranno dare copertura all'intero importo del conguaglio con le risorse vincolate in avanzo, suggeriamo di esplicitare la scelta con delibera di Giunta, che - al pari delle altre scelte sopra citate - dovrà essere successivamente confermata dal Consiglio Comunale.

Evidenziamo che la scelta di finanziare il conguaglio con l'applicazione dell'avanzo vincolato derivante da legge non deve in alcun modo essere esplicitata nel PEF 2021, che non vedrà esposta la voce di costo del conguaglio.

Trattandosi di una possibilità prevista da una FAQ pubblicata dalla Ragioneria Generale dello Stato e adottabile, in via eccezionale, per il solo anno 2021 non deve nemmeno essere trattata nel regolamento TARI di eventuale prossima approvazione.